

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/882 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO, DEL 17 APRILE 2019, SUI REQUISITI DI
ACCESSIBILITÀ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI

Memoria della FISH

Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap

Audizione informale 29 marzo 2022

Camera dei Deputati

IX e X Commissioni Permanenti riunite

PREMESSA

LA CONVENZIONI SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DELLE NAZIONI UNITE

L'approvazione della Convenzioni sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) da parte dell'assemblea generale delle Nazioni Unite (13.12.2006), oggi ratificata da 183 paesi aderenti all'ONU (il 94,6% degli Stati membri) e dal 2009 anche dall'Italia (Legge 18 del 3 marzo 2009), è un profondo cambiamento di paradigma culturale sulla condizione delle persone con disabilità ed una legge internazionale che l'Italia si è impegnata a applicare. Gli impegni di protezione legale, basati sul modello sociale della disabilità basato sul rispetto dei diritti umani, ha profondamente innovato nei principi da rispettare, negli approcci tecnico/professionali da modificare, nelle trasformazioni necessarie del welfare indirizzati alle persone con disabilità. Passando dal riconoscimento dei bisogni all'accesso ai diritti, la Convenzione è molto chiara quando definisce la disabilità come *“il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”* (preambolo, punto e). La stessa Unione Europea ha avuto accesso alla CRPD nel 2011 e il cui testo è oggi parte del diritto comunitario e la direttiva 2019/8812 testimonia la volontà dell'Unione Europea ad applicarla in tutte le attività ad essa delegate. L'accessibilità al mercato (art. 9 della CRPD) è uno dei pilastri di questa volontà insieme alla non discriminazione, all'egualizzazione delle opportunità (art. 5 della CRPD) al coinvolgimento delle organizzazioni delle persone con disabilità nelle decisioni che le riguardano (art. 4 comma 3 della CRPD). Nel marzo del 2021 la Commissione europea ha presentato la strategia europea per i diritti delle persone con disabilità in il tema dell'accessibilità è parte sostanziale delle politiche europee.

In questo nuovo approccio i Principi Generali (Art. 3) della Convenzione non fanno riferimento alla condizione di salute, ma sottolineano valori che non sono mai stati applicati coerentemente prima alle persone con disabilità: *“(a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone; (b) la non discriminazione; (c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società; (d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa; (e) la parità di opportunità; (f) l'accessibilità; (g) la parità tra uomini e donne; (h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità”*.

La rivoluzione che la CRPD introduce ha un forte impatto anche sui sistemi di welfare legati alle persone con disabilità al punto che la Corte Costituzionale nella sentenza 80/2010 ha riconosciuto che tutta la legislazione italiana in materia di disabilità deve essere interpretata

alla luce della CRPD, chiaramente legata all'articolo 117 della stessa Carta Costituzionale¹. La legge n. 227 del 21.12.2021 legge delega sulla disabilità introduce una riforma importante del nostro sistema di welfare. Lo stesso Osservatorio nazionale ha avuto il compito di monitorare l'inclusività del PNRR rispetto ai diritti delle persone con disabilità (3.150.000 le persone che vivono condizioni di disabilità che richiedono sostegni appropriati ed a volte importanti) ed i principi che saranno monitorati sono proprio l'accessibilità, il design for all, la vita indipendente e l'auto determinazione, la non discriminazione il coinvolgimento delle organizzazioni di persone con disabilità nei progetti finanziati.

Da qui la necessità di partire dal testo della CRPD nella definizione di nuove legislazioni relative ai diritti delle persone con disabilità.

LA DIRETTIVA EUROPEA 2019/882

Il testo dello European Accessibility Act è stato analizzato dallo European Disability Forum (EDF) in due documenti: *Our analysis of the Europe Accessibility Act (2019)* e *European Accessibility Act Toolkit for transposition (2020)*.

Queste analisi evidenziano i punti di forza e le criticità della Direttiva (UE) 2019/882 e offrono suggerimenti utili ai Paesi Membri per superare quei limiti in fase di recepimento.

FISH ritiene condivisibili i contenuti esposti nei documenti dello European Disability Forum (EDF) di cui si riporta a seguire una breve sintesi:

- «Abbreviare le scadenze per l'implementazione della Direttiva, quando possibile, con particolare rispetto ad aspetti critici quali l'accessibilità alla comunicazione da parte dei servizi di emergenza;
- estendere il campo di applicazione della Direttiva, proponendo nuovi prodotti e servizi, come "elettrodomestici intelligenti" o servizi turistici, che possono utilizzare gli stessi requisiti di accessibilità e fruibilità richiamati dalla legge;
- utilizzare gli standard già esistenti per l'accessibilità e la fruibilità di prodotti e servizi digitali, l'ambiente costruito e l'approccio Design for All;
- partecipare attivamente, nel caso di organizzazioni di persone con disabilità, al processo di adozione nazionale e applicazione della Direttiva, in stretta collaborazione con le Autorità competenti del proprio Paese».

EDF quindi evidenzia in particolare le seguenti criticità:

¹ ART. 117 - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli **obblighi internazionali**.

- **L'ambito dei servizi e dei prodotti** coperti è molto limitato. I servizi sanitari, l'istruzione, i trasporti locali, l'alloggio e gli elettrodomestici sono stati esclusi dalla Direttiva, mentre dovrebbero essere introdotti.
- Sono previste alcune **esenzioni** molto penalizzanti per i consumatori, anche in caso di prodotti e servizi coperti dalla Direttiva. Ad esempio, quando il servizio è collegato al trasporto urbano, suburbano e regionale, o è fornito da una piccola impresa, è esente dai requisiti della Direttiva.
- **I requisiti riguardanti l'ambiente costruito** relativi ai servizi contemplati dalla Direttiva sono lasciati alla decisione degli Stati Membri.
- Esistono disposizioni che consentono **ulteriori esenzioni** basate su una **modifica fondamentale** del prodotto o del servizio o a causa di un **onere sproporzionato** per l'operatore economico.
- **Il periodo di recepimento** da parte degli Stati membri è lungo e per alcuni dei prodotti e servizi l'attuazione è sproporzionatamente lunga.

LE PROPOSTE DI EMENDAMENTI DELLA FISH

In riferimento alla bozza di testo del Decreto di recepimento italiano, la FISH condivide le proposte di emendamento avanzate dall'Osservatorio Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Riportiamo a seguire tali proposte, integrate e riviste in alcuni passaggi dagli esperti FISH.

Proposta emendamento premessa

Proponiamo di inserire, nella premessa del decreto di recepimento, il riferimento alle leggi italiane per il superamento delle barriere fisiche, sensoriali, orientative e tecnologiche e il recepimento da parte dell'Italia della Convenzione di Marrakesh

L'inserimento di questa premessa consente di ribadire l'obbligo di rispettare la legislazione italiana sulla materia, spesso disattesa, chiarendo che il D. Legisl. In questione interviene in maniera aggiuntiva rispetto ad obblighi di legge già definiti.

Il riferimento alla Convenzione di Marrakesh (art. 13 della legge 3 maggio 2019, n. 37, legge europea 2018 in attuazione della Direttiva europea 2017/1564), impegna l'Italia ad intervenire per garantire la fruibilità di testi di libri per le persone cieche e ipovedenti. Il tema riguarda prima di tutto i testi scolastici ed universitari, ma anche l'accesso in generale ai libri in commercio in format accessibile.

Art. 1 comma 1

Il decreto si applica a prodotti e servizi immessi sul mercato a partire dal 28 giugno 2025, ovvero fra 3 anni. È un lasso di tempo molto lungo. Pur salvaguardando l'esigenza delle aziende di avere il tempo per adeguarsi, è importante valutare se sia possibile anticipare questa data, almeno per alcuni beni e servizi definibili di "prima necessità".

Art. 1 comma 2 punto 3 c)

I trasporti urbani, extraurbani e regionali dovrebbero essere soggetti ai 5 requisiti previsti per le altre tipologie di trasporto, e non solo al requisito 5. Occorre eliminare questa eccezione.

Art. 1 comma 2 punto 3 d)

L'accessibilità e la fruibilità dei servizi bancari è prevista solo per i consumatori mentre dovrebbe essere estesa anche alle persone con disabilità che lavorano nei servizi bancari per consentirgli di svolgere adeguatamente le loro mansioni.

Art. 1 comma 2 punto 4

L'accessibilità dovrebbe essere estesa a tutti i numeri di emergenza di tipo nazionale e non solo il numero unico europeo 112.

Art. 1, comma 3

All'interno della lista di servizi di cui all'art. 1, comma 3 vanno inseriti anche:

- le "attività di comunicazione pubblica e di interesse pubblico";
- i servizi di tipo sanitario;
- i servizi turistici e culturali;
- Servizi di firma digitale o elettronica, comunque declinati;
- Servizi di vendita e post vendita, inclusi i servizi di gestione delle fatturazioni e delle garanzie, legati alle utenze telefoniche, energetiche, idrauliche e assimilate dalla legislazione nazionale.

Durante la pandemia è emerso in maniera evidente in tutto il mondo che i messaggi informativi e comunicativi non hanno raggiunto tutta la popolazione, in particolare la popolazione sorda e cieca.

Il tema riguarda sia la comunicazione istituzionale nazionale e territoriale, sia la comunicazione attraverso i mass media on line.

Tuttora, per esempio, i documenti parlamentari, legislativi, delle autorità centrali dello Stato non sono forniti in formati accessibili (parlamento, cortei dei conti, INPS, Ministeri, etc.), per

non parlare delle istituzioni territoriali (Regioni, province, comuni, comunità montane, ASL, ambiti sociali, etc.).

Prevedere una regolamentazione in materia di accessibilità e fruibilità dei documenti sarebbe importante (vedi le linee guida dell'AGID in materia di prodotti elettronici che dovrebbero diventare vincolanti per gli enti pubblici).

Le televisioni ed i giornali sono i target di produzione dei servizi informativi e comunicativi più importanti. Gli attuali strumenti tecnologici consentono di affrontare la soluzione di queste carenze informative e comunicative. La RAI ha attivato da vari anni per alcuni prodotti delle azioni inclusive, però ancora parziali, le televisioni private non si sono proprio poste il problema. Gli stessi giornali e piattaforme on line informative e comunicative non rispettano i criteri di accessibilità degli standard internazionali.

Essendo l'informazione e la comunicazione pubblica e di interesse pubblico un elemento essenziale della democrazia è importante includerla in questa legge, prevedendo il linguaggio italiano dei segni e i sottotitoli.

ART. 2 comma 1 punto a) va sostituito con:

Persone con disabilità come definito all'art. 1 comma 2 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con legge 18/2009 e cioè:

“Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.”

Anche la legge 227/21 “Legge delega sulla disabilità”, introdurrà la definizione sopracitata.

Art. 2 punto qq)

Proponiamo alcune integrazioni al testo del decreto, indicate qui sotto in colore rosso:

qq) *“tecnologia assistiva”*: qualsiasi strumento tecnologico, parte di apparecchiatura, servizio o sistema di prodotti, compresi i software, utilizzato per accrescere, mantenere, sostituire o migliorare le capacità funzionali delle persone con disabilità oppure per alleviare o compensare minorazioni o limitazioni funzionali di ogni età nella vita quotidiana, nel lavoro e nel tempo libero”;

In base alla definizione fornita dalla AAATE - Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (Associazione per il progresso delle tecnologie assistive in Europa), Assistive Technology (tecnologia assistiva) per le persone con disabilità: “È un termine per indicare qualsiasi prodotto o servizio basato sulla tecnologia in grado di facilitare le persone con limitazioni funzionali di ogni età nella vita quotidiana, nel lavoro e nel tempo libero.”

Riteniamo importante questa indicazione, in quanto in Italia il termine Tecnologia Assistiva è conosciuto o meglio viene indicato solo per facilitare le persone con disabilità a utilizzare il computer.

Abbiamo notato inoltre che nella bozza della legge manca l'informazione su quali sono i sistemi tecnologici assistivi per le persone con problemi di udito o ipoudenti.

Nella **Circolare AgID n. 3/2017** (Raccomandazioni e precisazioni sull'accessibilità digitale dei servizi pubblici erogati a sportello dalla Pubblica Amministrazione) sono indicate espressamente alcune tecnologie utili per chi ha problemi di udito:

- l'accoglienza al servizio potrà essere agevolata con una adeguata gestione dei sistemi di chiamata delle code o numerazione, finalizzata a garantire l'inclusione degli utenti con limitazioni sensoriali della vista e/o dell'udito.
- Per le limitazioni dell'udito, oltre al ricorrente uso di video sottotitolati, si evidenziano le diverse tecnologie adottabili in sportelli, sale d'attesa, sale riunioni, ecc. come i sistemi a infrarosso, sistemi a induzione magnetica, sistemi FM con i quali il suono proveniente dal microfono viene amplificato e viene ricevuto dalla persona ipoudente, senza i fastidi legati alla percezione dei rumori di fondo dell'ambiente circostante.

Inoltre, tutte le informazioni di servizio che vengono date a voce dovrebbero essere visualizzate a mezzo di messaggi scritti su un pannello elettronico ben visibile nella sala, oppure con pannelli video computerizzati riproducenti avvisi con il LIS – lingua dei segni, eventualmente anche in stazioni dedicate in remoto.

Inoltre, si raccomanda il ricorso a soluzioni volte a facilitare la comunicazione alternativa con il pubblico (dispositivi speciali, cuffie, telefoni amplificati, ecc.), comprendendo anche nella WI-FI area possibili utilizzi di Social media e App specifiche innovative e accessibili, su smartphone e tablet, che consentano ulteriori comunicazioni vocali e scritte, in ottemperanza all'art. 8-bis del CAD "Connettività alla rete internet negli uffici e luoghi pubblici" e all'art. 12, comma 3, del CAD "Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa", relativamente alla telefonia fissa e mobile.

Segnaliamo inoltre che lo scorso anno la Regione Emilia Romagna ha approvato per la prima volta in Italia un importante provvedimento a beneficio delle persone con sordità. La Legge Regionale 210 del 2/7/19 approvata il 3 luglio scorso, che affronta nei suoi vari aspetti tutto

il complesso percorso di diagnosi e presa in carico della persona sorda: dallo screening neonatale, alla protesizzazione, ai servizi abilitativi sul territorio, alla scuola, al lavoro, all'informazione, alla cultura, al tempo libero.

Fra i tanti temi trattati, vogliamo sottolineare come la Regione abbia scelto di cogliere le opportunità che oggi offre la tecnologia - art. 10 (sottotitolazione, sistemi di riconoscimento vocale, induzione magnetica, infrarossi, video sottotitolati, ecc.) che dà la possibilità di accedere e partecipare a tante situazioni fino a poco tempo fa inaccessibili a scuola, in eventi culturali, nella fruizione del patrimonio storico, artistico culturale, nel turismo. Promuove anche la sensibilizzazione degli operatori dell'informazione, della comunicazione e della cultura per l'adozione delle tecnologie di sottotitolazione dei programmi televisivi e cinematografici, degli spettacoli pubblici e degli eventi sociali e culturali basati sulla comunicazione verbale.

<https://www.assoligureipoudenti.org/2019/09/23/legge-regionale-disposizioni-a-favore-dell-inclusione-sociale-delle-persone-sorde-sordo-cieche-e-con-disabilit%C3%A0-uditiva/>

In tema di SOTTOTITOLAZIONE

Proponiamo di inserire l'obbligo dei sottotitoli in italiano su tutte le piattaforme di videoconferenza usate in Italia. Attualmente nessuna normativa lo prevede.

Alcuni gestori forniscono gratuitamente sottotitoli in lingua inglese, tedesca, francese e spagnola; nessuno in lingua italiana (a parte Skype ma è scarsamente utilizzata).

Qualche gestore fornisce i sottotitoli in italiano ed in altre lingue ma solo a pagamento.

In questo periodo di pandemia molte persone hanno usato o dovuto usare anche per lavoro queste piattaforme e riscontrato la grave mancanza dei sottotitoli per chi ha problemi di udito.

Art. 3 comma 2

Eliminare l'eccezione riguardante i trasporti urbani, extraurbani e regionali: è necessario che siano conformi anche alla sezione III dell'allegato I e non solo alla sezione IV.

Art. 3 comma 3

Eliminare l'eccezione riguardante le microimprese, che rappresentano la gran parte delle imprese italiane, esentarle vuol dire ridimensionare notevolmente l'efficacia del decreto di recepimento.

Articoli da 6 a 10

Proponiamo l'introduzione dei seguenti obblighi:

- obbligo (e non possibilità) per tutti i fornitori di servizi e comunque tutte le controparti contrattuali di fornire i documenti contrattuali e le comunicazioni derivanti dai contratti in formato digitale accessibile, se richiesto da una delle parti. Ad esempio: contratti utenze, bollette utenze, contratto affitto, bollettini affitto e condominio, documenti assemblee condominiali, fatture ecc.
- obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di comunicazioni tramite PEC se richiesto dal cittadino (forse questo obbligo c'è ma non è attuato)
- obbligo per tutti i venditori (anche fisici) di fornire documentazione di vendita, garanzie e manuali d'uso in formato digitale accessibile.
- obbligo, per tutti i prodotti con scadenza, di stampa ben visibile della stessa (per un ipovedente, o per un cieco che usa un'app per la lettura vocale, è spesso quasi impossibile trovare la scadenza e riuscire a leggerla). L'inserimento di scritte braille ha risolto il problema (quando lo ha risolto) solo per coloro che conoscono il braille.
- Obbligo di garantire sulla confezione del prodotto o su documento che accompagna il prodotto la riproduzione di un QRcode che permetta di scaricare in formato accessibile le informazioni commerciali, merceologiche, manuale d'uso, termini di garanzia e scadenza, se prevista.

Art. 12 comma 2

Va sostituito il termine “accessibili” con le parole “in formati accessibili e fruibili”:

Il fornitore di servizi predispone le informazioni necessarie in conformità dell'allegato IV indicando le modalità con le quali sono soddisfatti requisiti di accessibilità. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo da essere in formati accessibili e fruibili a persone con disabilità.

L'espressione “formati accessibili e fruibili” include tutte le modalità informative e comunicative (cartacea, on line, visiva, vocale, etc.), relative alle informazioni e comunicazioni.

Art. 13 comma 1 punto b)

La definizione di onere sproporzionato è inserita nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) all'interno della definizione di accomodamento ragionevole (att. 2 e 5 della CRPD).

Il dibattito sviluppato finora ha fatto emergere:

- L'onere sproporzionato dovrebbe essere interpretato sulla base del costo dell'intervento rispetto al fatturato totale annuo lordo dell'impresa;
- inoltre non va valutato solo il costo materiale, ma anche va pesato il vulnus discriminatorio del non garantire alle persone discriminate la possibilità di essere trattate in eguaglianza di opportunità rispetto agli altri cittadini che fruiscono di quel prodotto e/o servizio.
- Inoltre considerando le persone discriminate come consumatori va valutato il numero potenziale di persone discriminate, che potrebbero fruire dell'accomodamento ragionevole. In altre parole nella valutazione del costo sproporzionato per l'azienda si dovrebbe considerare il vantaggio economico che potrebbe avere l'azienda stessa dal prevedere un accomodamento ragionevole al prodotto e/o al servizio.

Pertanto andrebbe aggiunto alla fine del testo della norma:

“valutato sulla base del fatturato lordo/annuale (riferimento ultimi tre anni), dell'azienda, del numero di persone che non potrebbero utilizzare il prodotto e/o il servizio e del potenziale incremento di fatturato che le soluzioni di accessibilità e fruibilità potrebbero portare (se applicate al prodotto e/o al servizio), all'azienda in causa”.

Art. 13 Comma 6

Se l'azienda riceve contributi a vario titolo dallo Stato il carico sproporzionato non è una ragione ammissibile per non prevedere le soluzioni necessarie a garantire l'accessibilità e fruibilità del prodotto e/o del servizio, come è indicato solo parzialmente nel comma 6.

Il cui testo dovrebbe essere modificato nel modo seguente:

“Agli operatori economici che ricevono, a qualsiasi titolo, finanziamenti pubblici non è applicabile il comma 1, lettera b).

Art. 21

Inserire un comma che definisca la possibilità, per i consumatori, di denunciare le non conformità dei prodotti e servizi in tema di accessibilità e/o fruibilità, all'Agid o altre autorità competenti nelle varie materie della legge.

Definire le autorità competenti a cui inoltrare la denuncia di inadempienza alle prescrizioni della legge. La denuncia va presentata in carta semplice, con una motivazione dell'inadempienza.

Art. 25 comma 1, 2 e 3

comma 1

Non è chiara la formulazione del seguente passaggio:

“Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 28 giugno 2025. Fino al 28 giugno 2030 i prestatori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti, che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi.”

Cosa si intende per “prima di tale data”: 28 giugno 2025 oppure 28 giugno 2030?

Occorre sostituire la frase “prima di tale data” con la data esatta, onde evitare ambiguità. Inoltre la scadenza del 2030 è troppo lontana, sarebbe opportuno e necessario anticiparla.

L'estensione dei termini di aggiornamento di prodotti e servizi da parte di imprese e istituzioni pubbliche sembra eccessivo. Il PNRR prevede interventi e finanziamenti anche per questo tipo di prodotti, in particolare nella pubblica amministrazione e nell'area del turismo.

Proponiamo, quindi, di ridurre i tempi nel modo seguente:

“I terminali self-service utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la fornitura di servizi prima del 28 giugno 2025 possono continuare a essere utilizzati per la fornitura di servizi analoghi fino alla fine della loro vita operativa utile ma, in ogni caso, per non più di dieci anni dalla loro messa in funzione.”

La **disposizione al comma 3 dovrebbe essere modificata** sulla base delle linee guida dell'AGID che – in base alla legislazione europea in materia – ha definito gli standard tecnici da rispettare della pubblica amministrazione.

Le specifiche tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi in materia di accessibilità sono definite dalle Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici dell'AGID del 26.11.2019.

[Art. 26 comma 2](#)

Aggiungere alla fine del comma 2 le parole:

1“rispettando quanto disposto dalla legge 68/99 e successive modificazioni ed integrazioni”.

Ampliamento degli ambiti di applicazione della Direttiva UE

Fish condivide le seguenti proposte avanzate dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

a) Elettrodomestici e prodotti di domotica

Nel campo di azione dello European Accessibility Act non sono incluse alcune importanti tipologie di beni e servizi.

Fra gli altri, la Direttiva UE non contiene prescrizioni rispetto agli alloggi e agli elettrodomestici. Tuttavia l'abitazione è un luogo in cui si verificano molti incidenti domestici e in cui le persone con disabilità potrebbero svolgere varie attività in autonomia. Ai fini della sicurezza e autonomia delle persone con disabilità, in fase di recepimento della Direttiva è importante promuovere l'accessibilità e fruibilità di determinate tipologie di prodotti e servizi utilizzati in ambito domestico.

Si pensi ad esempio all'utilizzo di un'unica interfaccia che consenta, anche da remoto, di attivare o disattivare le utenze e i vari dispositivi della casa (allarmi, luci, tapparelle, riscaldamento, condizionatore) o di verificare cosa manca in frigorifero o nella dispensa.

Le aziende produttrici di elettrodomestici e prodotti di domotica dovrebbero sempre applicare i principi dello Universal Design.

b) Tecnologie Assistive

In fase di recepimento della Direttiva UE è importante garantire l'interoperabilità di prodotti e servizi con le tecnologie assistive attuali e future utilizzate dalle persone con disabilità.

Per conseguire questo risultato è necessario da una parte che i prodotti siano conformi alla norma EN 301 549 nella sua versione più recente e dall'altra che le tecnologie assistive rispettino degli standard specifici.

Ad esempio un servizio web sviluppato secondo regole di accessibilità è utilizzabile anche da utenti con disabilità dotati di specifiche tecnologie assistive. Inoltre una postazione hardware che rispetti la norma EN 301 549 consente ad utenti con disabilità di poterla utilizzare, aggiungendo nel caso tecnologie assistive per specifiche disabilità (ad esempio: lettore di schermo, tastiere speciali, emulatori di mouse, software di controllo vocale, sintesi vocali, telefoni facilitati, ecc.).

Roma 30 marzo 2022